



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;

**VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

**VISTA** la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

**VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **I.P.I. – Ingegneria per l’Industria S.r.l.**, con sede legale Via Giulia, 116 - 00186 - Roma (RM), emanato da questa Direzione Generale in data 11 settembre 2019, con **scadenza il 29 ottobre 2023**;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

**ACQUISITA** la Delibera del 25 giugno 2021 (DC2021UTL018), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 2035 del 6 luglio 2021, con la quale viene trasferita alla società **Certing S.r.l.**, la titolarità dell’accreditamento rilasciato alla società **I.P.I. – Ingegneria per l’Industria S.r.l.**, in scadenza il 29 ottobre 2023 per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE – Ascensori-;

**ACQUISITA**, inoltre, Delibera del 27 luglio 2021 (DC2021UTL023), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0230494 del 30 luglio 2021, con la quale viene ridotto lo scopo di accreditamento della società **Certing S.r.l.**, con sede legale in Piazza Antonio Mancini, 4 - 00196 Roma (RM), eliminando l’effettuazione di Verifiche Periodiche e straordinarie in conformità a quanto previsto dagli Artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.;

**VISTA** l’istanza acquisita con prot. n- 0223312 del 26/07/21 della Società **Certing S.r.l.**, con sede legale in Piazza Antonio Mancini, 4 - 00196 Roma (RM), volta ad ottenere l’aggiornamento del decreto di autorizzazione dell’11 settembre 2019 per effetto del trasferimento della titolarità di Certificati di Accreditamento e per la riduzione dello scopo di accreditamento sopra citato, per lo svolgimento delle attività di certificazione e di verifica, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE;

**VISTA** la successiva istanza acquisita con prot. 0235555 del 4/08/21. con la quale la Società **Certing S.r.l.** chiede la revoca delle Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli Artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.;

**ACQUISITA** unitamente all'istanze, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di trasferimento della titolarità;

**ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**RITENUTO** di poter procedere all'aggiornamento della nuova titolarità e all'eliminazione delle Verifiche Periodiche e Straordinarie, in conformità a quanto previsto dagli Artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i. a favore della società **Certing S.r.l.**, e ferme restando tutte le disposizioni di cui al decreto di autorizzazione dell'11 settembre 2019, in materia di ascensori;

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

**SENTITO** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

## **DECRETA**

### Art.1

1. L'autorizzazione dell'11 settembre 2019, a favore della società **I.P.I. - Ingegneria per l'Industria S.r.l.**, ad esercitare attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE è trasferita alla società **Certing**

*di M*

**S.r.l.**, (P.IVA 16190651006) con sede legale in Piazza Antonio Mancini, 4 - 00196 Roma (RM) e sede operativa in Via Filippo Turati, 17 - 00038 - Valmontone (RM).

Art. 2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto del 11/09/2019, compresa la scadenza del decreto al 29/10/2023.
2. Il presente decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ed ha la stessa validità temporale del decreto di cui al comma 1.

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "ASCENSORI".

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana Gulino*)

d<sup>o</sup> Ne

SDG